



REGIME DEI GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE

Art. 1 Definizione e progetto formativo

1) I giocatori che hanno aderito al progetto formativo federale di cui al successivo n.2 sono considerati "*Giocatori di Interesse Nazionale*".

2) Il progetto formativo federale, si articola nell'arco di sette stagioni sportive, suddiviso in due fasi:

- la prima fase, della durata di tre stagioni sportive, prevede la partecipazione del giocatore al CdFP U18 (due stagioni sportive) e, se selezionato, alla Accademia Nazionale U.19, caratterizzato dalla formazione, scolastica, atletica e sportiva dell'atleta presso strutture tecniche federali;

- la seconda fase della durata di quattro stagioni sportive prevede, per i giocatori selezionati, che assumono in questa fase la qualifica di "*emergenti*", la loro assegnazione, quanto agli U. 20, per una seconda stagione sportiva presso l'Accademia Nazionale U.19, come fuoriquota, oppure ad una delle Società partecipanti al campionato internazionale CRD Pro14; quanto ai giocatori U.21,U.22 e U.23 alla loro assegnazione ad una delle Società partecipanti al campionato internazionale CRD Pro14.

3) L'adesione al progetto, attraverso apposito accordo tecnico sportivo, determina il vincolo volontario del giocatore con la Federazione Italiana Rugby e la sospensione della disciplina dei trasferimenti fino al termine del progetto formativo.

Art. 2 Modalità di ammissione

1) Al momento della prima ammissione del giocatore al Centro di Formazione Permanente (CdFP) U.18, questi, a mezzo dell'esercente la potestà, e la Società di appartenenza, sottoscriveranno un impegno nei confronti della Federazione Italiana Rugby che prevedrà l'opzione a favore della Federazione di stipulare un accordo tecnico sportivo, con benefici economici in favore del giocatore, a partire dalla quarta stagione sportiva, per la seconda fase del progetto, nel quale il giocatore emergente militerà



per una seconda stagione sportiva presso l'Accademia Nazionale U.19, come fuoriquota, oppure in una delle Società partecipanti al campionato internazionale CRD Pro14.

2) La selezione dei giocatori della seconda fase, che assumono la qualifica di "emergenti", è effettuata dalla Commissione Tecnica Federale Attività internazionale, nella composizione prevista dall'art.70 n.8 del Regolamento Organico.

3) L'impegno di che sopra e la sua integrazione, in caso di esercizio della opzione relativa alla seconda fase del progetto formativo, sotto forma di "memorandum", sarà depositato presso la Segreteria della Federazione e annotato in apposito registro, per ogni effetto regolamentare.

4) I giocatori che, alla fine della prima fase, non sono selezionati per la seconda, ritornano alla Società di appartenenza, con conseguente cessazione del vincolo volontario federale e ripristino della disciplina dei trasferimenti secondo le regole ordinarie, salva la limitazione di trasferirsi a Società di Federazione estera per le due stagioni sportive successive.

5) La Federazione si riserva la facoltà di risolvere, alla fine di ogni stagione sportiva, l'accordo tecnico sportivo con il giocatore, con la conseguente cessazione del vincolo volontario federale e ripristino della disciplina dei trasferimenti secondo le regole ordinarie, salva, anche in questo caso, la limitazione di trasferirsi a Società di Federazione estera per le due stagioni sportive successive.

6) FIR vigila sul processo formativo del giocatore, per tutto il periodo in cui lo stesso è pendente, sia in relazione all'attività svolta all'interno che all'esterno delle strutture federali.

Art. 3 Disciplina di contributi federali

1) La FIR riconosce alla Società di appartenenza del giocatore un contributo per stagione sportiva che viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per tutte le stagioni sportive di ciascuna delle due fasi del percorso del progetto formativo federale alle quali il giocatore è stato ammesso e ha partecipato.



2) Tali contributi si intendono in conto dell'indennità di formazione spettante alla Società di appartenenza del giocatore ai sensi del Regolamento Organico.

3) Terminata la prima fase, in caso di trasferimento di un giocatore rientrato alla Società di appartenenza ad altra Società italiana, secondo le regole ordinarie, quest'ultima potrà detrarre dalla indennità di formazione dovuta ai sensi del Regolamento, un importo pari al 50% dell'importo tabellare, cosicché la Società di appartenenza introiterà oltre i contributi federali, ricevuti da FIR nelle precedenti stagioni sportive, detto ulteriore importo a saldo della indennità di formazione, benché la stessa risulti, complessivamente, in eccesso alle indicazioni tabellari.

Il maggior introito è riconosciuto alla Società di appartenenza a titolo di premio di reclutamento e di prima formazione del giocatore di interesse nazionale.

4) Se il giocatore di cui al precedente paragrafo, dovesse comunque successivamente accedere nel contesto della attività internazionale, la FIR riconoscerà alla Società di originaria appartenenza un contributo *una tantum*, stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per la quinta convocazione nella Squadra Nazionale assoluta.

5) Portata a termine la seconda fase, l'indennità di formazione del giocatore U.23 sarà completamente coperta per eccesso dai contributi versati dalla Federazione, che avrà a quel punto l'opzione di assegnare il giocatore ad una delle Società italiane partecipanti al Campionato internazionale organizzato dalla Celtic Rugby Dac, con un contratto di durata massima biennale da stipularsi con la società stessa.

La scelta della Società assegnataria e l'eventuale maggior durata del contratto sono condivise con il giocatore.

Nel caso in cui la Federazione non eserciti l'opzione, il giocatore U.23 rientrerà alla Società di provenienza e potrà essere trasferito ad altra Società italiana, secondo le regole ordinarie, e quest'ultima potrà detrarre dalla indennità di formazione dovuta ai sensi del Regolamento Organico, un importo pari al 75% dell'importo tabellare. Ogni maggior introito percepito



dalla Società di appartenenza è riconosciuto a titolo di premio di reclutamento e di prima formazione del giocatore di interesse nazionale.

6) Anche nel caso previsto dal paragrafo precedente, se del caso, la FIR riconoscerà alla Società di originaria appartenenza del giocatore, un contributo *una tantum*, stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per la quinta convocazione nella Squadra Nazionale assoluta.

Art. 4 Risoluzione e recesso dell'accordo tecnico sportivo e recesso dal vincolo.

1) La risoluzione dell'accordo tecnico sportivo, anticipata o a scadenza, e il recesso del giocatore durante il percorso formativo, non modifica i vincoli temporali previsti dal presente regolamento e il giocatore, salvo lo specifico caso previsto dal secondo comma del presente articolo, non potrà nelle due stagioni sportive successive a quella della risoluzione o del recesso essere trasferito a società di federazione estera.

2) Il giocatore che, selezionato per la seconda fase del percorso formativo, recede, per qualunque motivo, dal percorso federale torna alla Società di appartenenza e non potrà nelle tre stagioni sportive successive a quella del recesso essere trasferito a società di federazione estera.

3) In caso di trasferimento dei giocatori di cui ai commi 1 e 2 dalla Società di appartenenza ad altra Società italiana si applicano le disposizioni di cui all'art.3 comma 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 Disposizione Transitoria

1) I giocatori di cui al 1° comma del presente articolo, che hanno già iniziato il percorso formativo federale e si trovano, nella stagione sportiva 2020/2021 in pendenza di accordo tecnico sportivo con la FIR in virtù del precedente Regolamento, devono aderire al presente Regolamento entro e non oltre il 30 settembre 2020 mediante sottoscrizione, da parte degli stessi se maggiorenni o da chi esercita sugli stessi la potestà genitoriale di apposita appendice integrativa, da allegarsi al memorandum depositato presso la Segreteria Federale.



2) In caso di inosservanza di tale adempimento entro il termine prescritto, i giocatori sono considerati, *ipso iure*, recedenti e comunque vincolati alla disciplina temporale prevista dal presente Regolamento.

3) Il presente Regolamento annulla ed abroga ogni precedente normativa in materia, fatti salvi i diritti acquisiti.